

GIUSTIZIA CIVILE

Anno XLVIII Fasc. 9 - 1998

Rodolfo Murra

**APPELLO INCIDENTALI E PROCURA AL
DIFENSORE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 23 aprile 1998 n. 4206 — Pres. Senofonte — Est. Bonomo — P.M. Martone (concl. diff.) — Belli (avv. Boldrini) c. Ugolini e aa. (avv. Tessadri, Torricelli).

(Cassa App. Bologna 12 gennaio 1996).

[6732/876] **Procedimento civile - Mandato alle liti - Contenuto e forma - Procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello - Estensione del mandato all'appello incidentale - Ammissibilità.**

(C.p.c., art. 83, 84, 343).

La procura rilasciata in calce alla copia dell'atto di appello notificato dall'avversario è valida ai fini della proposizione di appello incidentale, essendo apposta su uno degli atti elencati dall'art. 83, comma 3 c.p.c. — che non opera distinzioni tra atti provenienti dalla parte che conferisce il mandato e quelli provenienti da controparte — ed attribuendo la legge direttamente al difensore (art. 84 c.p.c.) la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili con l'oggetto della causa (1).

(Principio enunciato ai sensi dell'art. 384 c.p.c.).

(*Omissis*). — 1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro il medesimo provvedimento.

2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 83 c.p.c.

La procura *ad litem* del Belli, apposta in calce all'atto di citazione in appello, era perfettamente valida e, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, abilitava non solo a contraddire, ma anche a proporre appello incidentale. (*Omissis*).

4. Ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso principale sia fondato.

La sentenza impugnata, dopo aver rilevato che il Belli aveva rilasciato, in calce all'atto di appello principale notificatogli dalla SMI, un mandato generico agli avvocati Giovanni Boldrini e Faustino Dalla Casa, ha ritenuto che tale mandato abilitava i difensori soltanto a contrastare le domande contenute nell'atto medesimo, ma non anche a proporre ulteriori doglianze avverso la sentenza di primo grado. La Corte di merito ha, in particolare, fatto riferimento alla sentenza di questa Corte n. 1247 del 7 novembre 1992, secondo la quale, nel caso in cui la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, comma 2, c.p.c., l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa ed espressa manifestazione di volontà, con riferimento all'atto sul quale è apposto, con la conseguenza che, in caso di procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare la doglianza dell'appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione di appello incidentale.

Nello stesso senso si è successivamente pronunciata questa Corte con la sentenza 5 giugno 1996 n. 5243.

Il Collegio non ritiene, però, di poter aderire a tale orientamento, il quale si basa su un presupposto — apposizione della procura su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, comma 2 c.p.c. — che merita una verifica.

La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, senza distinguere tra atti provenienti dalla parte che conferisce il mandato e quelli provenienti da controparte, sicché deve ritenersi anche questi ultimi atti rientrano nell'ambito della disposizione, quando esista un collegamento con l'atto dell'avversario (Cass. 15 dicembre 1984 n. 6585; nel medesimo senso, vedi Cass. 28 gennaio 1982 n. 562; Cass. 20 marzo 1974 n. 778 e Cass. 22 novembre 1973 n. 3162, con riferimento a procura apposta sulla copia dell'atto di citazione o dell'atto di appello notificata; Cass. 18 novembre 1971 n. 3317, relativa a procura stesa su copia di citazione; Cass. 4 febbraio 1966 n. 376, nonché Cass. 11 agosto 1966 n. 2200, secondo cui la procura, conferita dal debitore opponente al proprio difensore nel giudizio di

opposizione all'esecuzione, può essere validamente apposta sulla copia notificata del precepto; Cass. 25 settembre 1964 n. 2478, 27 luglio 1964 n. 2087 e 29 maggio 1964 n. 1342, con riferimento a procura apposta sulla copia dell'atto di citazione o dell'atto di appello notificata).

Nella specie, il collegamento con l'atto dell'avversario è evidente, trattandosi di procura apposta in calce ad un atto di citazione in appello.

Con specifico riferimento ad una procura rilasciata in calce alla copia dell'atto di appello, la sentenza di questa Corte n. 9480 del 9 settembre 1991 (in motivazione) ha ritenuto che essa fosse rituale « in conformità di quanto autorizza l'art. 83 c.p.c. » e tenuto conto che tale procura è idonea ad assicurare la certezza della autografia della parte e della data del mandato, posteriore necessariamente sia alla pronuncia della sentenza impugnata che alla notifica dell'impugnazione.

Ora, ritiene il Collegio che la procura apposta in calce della copia notificata della citazione introduttiva dell'atto di appello comporti anche la facoltà di proporre impugnazione incidentale, rientrando tale atto tra le normali attività inerenti alla difesa (Cass. 5 agosto 1961 n. 1908).

Giova osservare al riguardo che il mandato *ad litem* attribuisce al procuratore, a norma dell'art. 84 c.p.c., la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai poteri dei procuratori soltanto quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria (Cass. 7 febbraio 1995 n. 1393; nello stesso senso, pure con riferimento alle domande riconvenzionali, cfr. Cass. 26 marzo 1979 n. 1745 e Cass. 13 ottobre 1975 n. 3284).

Le domande riconvenzionali presentano elementi comuni con l'appello incidentale, dato che sia quest'ultimo che la domanda riconvenzionale sono delle domande di segno contrario dirette (normalmente) nei confronti dell'attore ovvero dell'appellante principale.

Né la proposizione dell'appello incidentale comporta disposizione del diritto in contesa ovvero introduce un nuovo oggetto nel giudizio, tale da ampliare l'ambito della lite originaria, ma essa è il risultato di una valutazione — nella quale aspetti tecnici e tutela dell'interesse del rappresentato sono strettamente legati — da effettuarsi in relazione all'esito delle domande introdotte nel giudizio, alla luce dell'intervenuta pronuncia giudiziale e delle possibilità di opporvisi con successo, sicché deve ritenersi che la facoltà di proporre appello incidentale sia compresa nei poteri che la legge affida al difensore, senza necessità del conferimento di uno specifico incarico.

E se il difensore dell'appellato può proporre appello incidentale ove una procura speciale generica alla rappresentanza ed alla difesa in appello sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata, non si vede perché il difensore non possa farlo ove la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, e cioè ad uno degli atti previsti dall'art. 83, comma 3, secondo quanto sopra osservato. (*Omissis*)

(1) [6732/876] Appello incidentale e procura al difensore.

La Corte di cassazione ritorna sul problema degli atti sui quali è consentito apporre la procura alle liti, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice di rito, con riferimento alla proposizione di un appello incidentale introdotto grazie ad un mandato (generico) rilasciato in calce alla copia notificata dell'appello principale. Discostandosi dal suo ultimo orientamento in materia (per il quale una siffatta procura abiliterebbe il difensore solo a contrastare l'avversa pretesa senza estendersi alla proposizione dell'appello incidentale) (1), la prima Sezione del Supremo Consesso ha stabilito che il difensore dell'appellato può introdurre il proprio appello incidentale anche nel caso in cui il mandato sia stato rilasciato in calce alla citazione avversaria con espressioni generiche.

(1) Cfr. Cass. 5 giugno 1996 n. 5243, *Lav. giur.* 1996, 1048; Cass. 7 novembre 1992 n. 12047, *Giust. civ. Mass.* 1992.

Il ragionamento svolto dai giudici di legittimità, che all'uopo si sono richiamati ad un remoto precedente (2), si è fondato, in buona sostanza, su due direttrici:

a) la norma che individua gli atti del processo sui quali la procura alle liti può essere apposta (appunto il comma 3 dell'art. 83), non distingue tra atti provenienti dalla parte che rilascia il mandato ed atti avversari: di talché è lecito ritenere che anche questi ultimi siano ricompresi nell'ambito di operatività della disposizione, a condizione che sia rinvenibile « un collegamento con l'atto dell'avversario » (3);

b) il mandato *ad litem* abilita il difensore a proporre tutte le domande che siano ricollegabili con il rapporto dedotto in giudizio, senza necessità di specificazione alcuna; ritenuto che la proposizione dell'appello incidentale rappresenta un'esplicazione delle « normali attività inerenti alla difesa », non v'è motivo per negare che una procura rilasciata sulla copia notificata della citazione in appello (e quindi conferita dopo la pronuncia della sentenza gravata, oltre che all'indomani della stessa notificazione dell'impugnazione avversaria, ma prima della costituzione in giudizio) sia perfettamente valida anche per proporre l'appello incidentale.

La decisione della Corte è condivisibile e sensata.

Innumerevoli sono tuttora i problemi che si affacciano sulla scena del processo con riferimento alla validità ed all'efficacia della procura. Ed è naturale che, se sorgono ancora questioni sulla procura « spillata » (conferita su foglio separato ed aggiunto all'atto cui accede), anche dopo l'entrata in vigore della l. 27 maggio 1997 n. 141, ci siano avvocati i quali, di fronte ad un mandato generico rilasciato sulla copia notificata dell'appello, non esitino ad eccepirne l'inidoneità ai fini della proposizione del gravame in via incidentale.

Ma di fronte a tali casi è necessario ripetersi: a « cosa serve » la procura alle liti? Qual è lo scopo, inteso come funzione processuale, del mandato al difensore? La risposta è offerta unanimemente dalla dottrina più autorevole, secondo la quale il conferimento del mandato non rappresenta un atto attributivo di poteri (ché, questi, sono già stabiliti dalla legge), ma una manifestazione di volontà con la quale si designa, soltanto, un difensore tra quelli iscritti all'albo (4). Proprio in relazione ai caratteri della procura si suole affermare che la parte non può vincolare in alcun modo il difensore rispetto al « come » questi debba assolvere al suo mandato e compiere gli atti del processo (salva ovviamente l'impossibilità per il difensore stesso di adottare atti dispositivi del diritto e la facoltà di revocare l'incarico) (5). Anche per tale postulato si sostiene, a ragione, che per il rilascio della procura non occorre l'uso di formule sacramentali (6).

Se, dunque, la procura alle liti serve solo a scegliere un avvocato, costui sarà genericamente tenuto a compiere tutte quelle attività processuali ritenute più rispondenti agli interessi del cliente: gli atti che la legge non riserva espressamente alla parte rientrano così nel potere scaturente dallo

(2) Cass. 5 agosto 1961 n. 1908, *Giust. civ. Mass.* 1961.

(3) Annosa questione è quella della tassatività, o meno, degli atti processuali sui quali — a norma del comma 3 dell'art. 83 c.p.c. — è possibile il rilascio della procura. Com'è noto, dopo un primo orientamento giurisprudenziale favorevole alla tesi restrittiva (Cass. 6 marzo 1969 n. 740, in *Giust. civ. Mass.* 1969; Cass. 18 ottobre 1972 n. 3120, *ivi*, 1972; Cass. 14 luglio 1976 n. 2722, *ivi*, 1976), supportato anche da talune parti della dottrina (v. DI BLASI, *Mandato ad litem e mandato ad lites*, in *Nss. D.I.*, X, Torino, 1964, 147), la Corte di cassazione (a partire dalla pronuncia a Sezioni unite 6 ottobre 1977 n. 3571, in questa *Rivista* 1977, I, 1875) ha stabilizzato la propria posizione interpretativa, nel senso di ritenere non tassativa l'elencazione di cui alla norma in discorso (si veda, in particolare, Cass. 23 giugno 1988 n. 4279, *ivi* 1989, I, 87 e, più recentemente, Cass. 8 agosto 1997 n. 7397, *Giust. civ. Mass.* 1997, la quale però precisa che l'atto contenente la procura deve avere natura processuale; v. ancora Cass. 28 ottobre 1993 n. 9148, *Gius* 1994, V, 61). In favore di quest'ultima soluzione si mostra la dottrina più moderna (v. già MANDRIOLI, *Sulla procura al difensore in giudizio d'appello stesa sulla copia della sentenza impugnata*, in *Giur. it.* 1964, I, 2, 489 ss.). Se peraltro è vero che la norma non distingue gli atti quanto alla loro provenienza, va sottolineato che il « collegamento con l'atto dell'avversario » è praticamente implicito allorché il mandato si riferisce (ancorché con espressioni non dettagliate) al « giudizio » (o causa, processo, procedimento, *et similia*) introdotto proprio con l'atto sul quale la formula risulta apposta.

(4) PUNZI, *Note sul ministero del difensore nel processo civile*, in *Studi Segni*, IV, Milano 1967, 174; PAVANINI, *Note sulla figura giuridica del difensore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1957, 136 ss.

(5) MANDRIOLI, *Delle parti e dei difensori*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretta da ALLORIO, I, 2, Torino, 395.

(6) Cfr., *ex multis*, Cass. 27 novembre 1997 n. 12003, *Giust. civ. Mass.* 1997; Cass. 10 dicembre 1993 n. 12169, *Riv. giur. edil.* 1994, I, 2, 511; Cass. 3 settembre 1990 n. 9108, *Giust. civ. Mass.* 1990.

stesso mandato, consentendo al difensore di fare, nel processo, tutto ciò che non produca diminuzione o perdita del diritto sostanziale dedotto in lite. In definitiva, una volta correttamente designato, l'avvocato « è arbitro di scegliere la condotta di causa più rispondente, secondo la propria scienza ed il proprio criterio, agli interessi del suo rappresentato, in relazione agli sviluppi e agli orientamenti della causa medesima » (7).

Ed è per queste ragioni, come osserva la Corte in un passo della sua motivazione, che non occorre una specifica espressione, nella procura, per proporre domande riconvenzionali (8). Del resto non è neppure necessaria una nuova procura allorquando il difensore dell'attore introduca — ove possibile — una nuova domanda nel corso del giudizio (non essendo prescritto da nessuna parte che ad ogni domanda debba corrispondere un mandato), o dia vita al fenomeno della c.d. *emendatio libelli*: quelle ora descritte sono tutte attività che scaturiscono *naturaliter* dalla procura (ancorché generica e scarna nelle sue locuzioni lessicali).

Stando così le cose non si giustificava quella tendenza restrittiva della stessa Corte di cassazione che, dal luogo fisico ove risultava apposto il mandato, faceva conseguire limitazioni alla sua potenzialità, senza che siffatte conseguenze fossero previste dalle norme vigenti. Se, infatti, è consentito proporre appello incidentale in virtù di una procura rilasciata per scrittura privata autenticata, senza che nella medesima si specifichi l'attribuzione del potere di gravare la sentenza in via incidentale, perché mai allo stesso fine non può essere utilizzato un mandato rilasciato sulla citazione notificata dall'appellante principale? Con la odierna decisione i giudici di Piazza Cavour, *re melius perpensa*, hanno dunque mutato rotta e, continuando a navigare nelle acque del buon senso (9), hanno statuito la validità dell'appello incidentale proposto sulla base di una procura generica conferita in calce alla copia notificata dell'appello avversario.

RODOLFO MURRA

(7) SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano 1959, 285.

(8) Sul punto la Corte richiama i propri precedenti dovuti alle decisioni 26 marzo 1979 n. 1745, *Giust. civ. Mass.* 1979, e 13 ottobre 1975 n. 3284, *ivi* 1975. Ma più di recente v. anche Cass. 11 maggio 1998 n. 4744, *ivi* 1998, e Cass. 7 febbraio 1995 n. 139-5, *ivi*, 1995. In senso contrario v. App. Bari 13 febbraio 1984, *Giur. it.* 1985, I, 2, 442, con nota giustamente contraria, in linea di principio, di CAMPANILE, *In tema di procura speciale apposta dal convenuto sulla copia della citazione avversaria e di proposizione della domanda riconvenzionale* (ma la sentenza è stata confermata in sede di legittimità con decisione 4 giugno 1988 n. 3800, *Giur. agr. it.* 1988, II, 666, sulla scorta del fatto che la domanda riconvenzionale si fondava su un titolo assolutamente diverso da quello dedotto con la domanda principale).

(9) Numerose sono oramai le decisioni, in tema di procura alle liti, che si aprono a ragionamenti liberali, miranti più alla sostanza delle cose che non al rispetto della pura forma (per taluni riferimenti in tal senso cfr., se vuoi, MURRA, *Parti e difensori*, in *Digesto disc. priv.*, XIII, Torino 1996, part. 274 ss.).